




**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE  
PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

Adottato dal Consiglio Comunale delibera n. 69 del 28/3/2007

429  
ALBO PRET.



COMUNALE PRET. 10  
CONSECUTIVI DEL 20-2007 29/10/07



COMUNALE  
*[Signature]*

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'accesso al servizio di assistenza educativa domiciliare per i soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole di ogni ordine e grado o usciti dal percorso scolastico o frequentanti centri diurni per disabili.

Il servizio, si realizza in ambito domiciliare, in luoghi di integrazione sociale extrascolastico ed extralavorativo, quale attività integrativa e di supporto della famiglia e/o complementare alle attività riabilitative specifiche sanitarie.

## **Art. 2 – Finalità**

Il servizio ha l'obiettivo di garantire assistenza educativa, favorire l'autonomia e la comunicazione del portatore di handicap grave in ambito familiare per il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto di vita e per la prevenzione della istituzionalizzazione, nel rispetto comunque del ruolo educativo primario della famiglia.

## **Art. 3 – Destinatari**

I destinatari sono i portatori di handicap in situazione di gravità residenti nel Comune di Porto Mantovano, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, o usciti dal percorso scolastico, o frequentanti centri diurni per disabili .

## **Art. 4 – Tipologia e requisiti di ammissione**

Potranno accedere al servizio prioritariamente i soggetti portatori di handicap grave residenti nel Comune di Porto Mantovano di età di norma superiore ai 18 anni che necessitano di assistenza educativa domiciliare.

La gravità, riferita alla riduzione o alla perdita di autonomia personale e sociale deve essere certificata con "attestazione di invalidità" e/o "diagnosi funzionale"

## **Art. 5 – Criteri di ammissione e priorità**

L'Ufficio Servizi Sociali con il supporto di un medico specialista , sulla base della documentazione prodotta valuta la domanda ed emette il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità e nel primo caso redige il progetto di intervento

Nella valutazione della richiesta e nella redazione del progetto di intervento dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti criteri:

1. portatore di handicap totalmente non autosufficiente (con attestazione di handicap e invalidità civile al 100% con Acc.) e dipendente da un adulto per l'espletamento delle funzioni primarie (movimento, igiene personale, alimentazione,...) in relazione alla presenza di plurihandicap;
2. portatore di handicap totalmente non autosufficiente (con attestazione di handicap e invalidità civile al 100% con Acc.) in relazione ad handicap psichico, psico-fisico, sensoriale, con bisogni comunque rilevanti, riferibili alla comunicazione ed alla autonomia personale;
3. portatore di handicap non autosufficiente parziale (con attestazione di handicap e invalidità civile non inferiore al 67%) in relazione ad handicap psichico, psico-fisico, fisico o sensoriale con bisogni di supporto e mediazione per la comunicazione e la vita di relazione;
4. portatore di handicap non autosufficiente parziale, con attestazione di invalidità non superiore ai 67% ;
5. frequenza o non frequenza del portatore di handicap ad un centro diurno per disabili a full time o part - time ;
6. nucleo familiare con entrambi i genitori/familiari/conviventi che lavorano ;
7. nucleo familiare con un solo genitore/familiare/convivente che lavora;

Il giudizio di ammissibilità comporta l'inclusione della domanda nell'elenco degli aventi diritto al servizio, redatto in ordine prioritario rispetto alla gravità dell'handicap alla non frequenza o alla frequenza part-time del portatore di handicap ad un centro diurno per disabili, alla presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori/familiari/conviventi che lavorano.

## **Art. 6 – istruttoria della domanda**

La domanda deve essere presentata all'ufficio servizi sociali, redatta su apposito modulo e accompagnata dai documenti richiesti nel modulo

L'Ufficio Servizi Sociali redige il progetto di intervento in conformità ai criteri di ammissione e alle disponibilità di bilancio entro i successivi 30 gg.

L'assistente sociale può effettuare anche visite domiciliari per una conoscenza più approfondita e diretta della famiglia e del soggetto e per la stesura del progetto.

#### **Art. 7– determinazione quota di contribuzione**

Le famiglie contribuiranno al costo del servizio di educativa domiciliare in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) (previsto dal D. Lgs n 109/98 modificato e integrato con D.Lgs n 130/00).

La Giunta Comunale determina le fasce ISEE e la relativa quota di contribuzione a carico delle famiglie.

#### **Art. 8– Variazione o cessazione del servizio**

Il Comune di Porto Mantovano e la famiglia sono tenuti ad una reciproca informazione circa condizioni che possono determinare variazioni del progetto concordato.

I cambiamenti della situazione del soggetto valutati dagli operatori socio-sanitari possono comportare una ridefinizione dell'intervento e una variazione del monte ore che vengono comunicate alla famiglia.

La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune.

La cessazione del servizio può essere decisa dal Comune e comunicata alla famiglia per:

-non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto valutati dagli operatori socio sanitari coinvolti;

-ingiustificata assenza del soggetto dal proprio domicilio superiore a 7 giorni consecutivi.

#### **Art. 9 – Impegni della famiglia e penalità**

La famiglia è tenuta ad informare preventivamente e tempestivamente il Comune delle eventuali assenze.

In caso contrario, a decorrere dal secondo giorno di assenza, verrà applicata una penale con l'addebito del 100% della spesa sostenuta a vuoto dall'Amministrazione per l'assistente educatore in servizio.